

Ar2

Piero Sandulli

**Principi e problematiche
di giustizia sportiva**





Aracne editrice

www.aracneeditrice.it
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVIII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale

www.gioacchinoonoratieditore.it
info@gioacchinoonoratieditore.it

via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)
(06) 45551463

ISBN 978-88-255-1562-6

*I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.*

*Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell'Editore.*

I edizione: maggio 2018

a Giulia, Carla, Livia e Valeria

La Repubblica riconosce e favorisce
l'autonomia dell'ordinamento sportivo

Art. 1 L. 280/03

Indice

- 15 *Introduzione*
- 17 *Presentazione. I principi del processo sportivo*

Parte I **I principi**

- 29 **Capitolo I**
Costituzione e sport
 - 1.1. Profili generali, 29 – 1.2. I principi contenuti nel decreto legislativo n. 112 del 1998, 32 – 1.3. Il decreto legislativo n. 242 del 1999, 33 – 1.4. Il decreto legislativo n. 15 del 2004, 35 – 1.5. La legge n. 280 del 2003, 37 – 1.6. La sentenza della Corte Costituzionale n. 69 del 1962, 37 – 1.7. La decisione della Corte Costituzionale n. 49 del 2011, 38 – 1.8. Le altre decisioni della Corte costituzionale, 40 – 1.9. La nuova questione di costituzionalità, 41 – 1.10. Analisi dell'ordinanza n. 10127 del 2017, 44.
- 49 **Capitolo II**
I principi del processo sportivo
 - 2.1. Ricostruzione della vicenda, 49 – 2.2. I principi del decreto legislativo n. 15 del 2004, 51 – 2.3. I principi del processo sportivo dell'articolo 2 del codice di giustizia sportiva, 54 – 2.3.a. Pienezza della tutela, 54 – 2.3.b. Principi del giusto processo, 55 – 2.3.c. La ragionevole durata, 55 – 2.3.d. La motivazione, 56 – 2.3.e. Forma e validità degli atti procedurali, 56 – 2.4. Il richiamo residuale al processo civile, 56 – 2.5. I principi di equità e della effettività, 57 – 2.6. Principio della afflittività, 58 – 2.7. Modifiche apportate dal CONI il 9 aprile 2018, 58.
- 61 **Capitolo III**
Ancora qualche riflessione sul principio di equità
 - 3.1. Posizione del tema: l'equità nel processo, 61 – 3.2. I diritti disponibili

li, 62 – 3.3. Il sistema della giustizia sportiva, 64 – 3.4. Le opportunità del giudizio di equità nel processo sportivo, 65.

69 Capitolo IV

Il principio integrativo dell'etica

4.1. Posizione del tema, 69 – 4.2. Etica e processo, 71 – 4.3. Processo sportivo e giurisdizione, 73 – 4.4. Il vincolo di giustizia, 79.

85 Capitolo V

Il sistema giustizia disegnato dal codice del CONI

5.1. Giudici sportivi interni alle federazioni, 88 – 5.1.a. I giudici sportivi, 88 – 5.1.b. Giudizio di primo grado, 89 – 5.1.c. Giudizio di primo grado, 90 – 5.2. I giudici federali, 91 – 5.2.a. Competenza, 91 – 5.2.b. Il procedimento innanzi il Tribunale Federale, 92 – 5.2.c. I sub procedimenti, 92 – 5.2.c.1. Il procedimento di “patteggiamento”, 92 – 5.2.c.2. *Il procedimento cautelare*, 93 – 5.2.d. Il giudizio innanzi il Tribunale Federale, 94 – 5.2.e. Il giudizio d'appello, 94 – 5.3. Profili problematici dei giudizi sportivi endo-federali, 96 – 5.3.a. I termini, 96 – 5.3.b. L'efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari, 97 – 5.4. Il giudizio nomofilattico innanzi al Collegio di garanzia dello sport, 98 – 5.5. Revisione e revocazione, 100 – 5.6. L'attività consultiva, 101 – 5.7. Le Procure, 101 – 5.7.a. La Procura federale, 101 – 5.7.b. La Procura generale dello sport, 104 – 5.8. Modifiche dell'aprile 2018, 105.

107 Capitolo VI

Acquisizione e valutazione della prova nel processo sportivo. Profili problematici

6.1. Posizione del problema, 107 – 6.2. Il sistema delle prove nel nuovo Codice di giustizia sportiva del CONI, 108 – 6.2.a. Il giudizio sportivo, 110 – 6.2.b. Il giudizio federale, 113 – 6.3. Il giudizio innanzi al Collegio di garanzia dello sport, 116 – 6.4. I mezzi di prova secondo il Codice di giustizia sportiva della Federcalcio, 117 – 6.4.a. Valenza della prova arbitrale, 118 – 6.4.b. La prova televisiva, 118 – 6.4.c. La video assistant referees (VAR), 119.

123 Capitolo VII

Il giudizio per la repressione del doping in Italia. Il sistema e le problematiche

7.1. Il fenomeno del doping, 123 – 7.1.a. La normativa comunitaria, 124 – 7.1.b. La normativa nazionale, 125 – 7.2. La competenza del CONI, 126 –

7.3. Il codice sportivo antidoping, 128 – 7.4. Gli organi di giustizia antidoping, 130 – 7.5. La procura nazionale antidoping, 131 – 7.6. Il Tribunale Nazionale Antidoping: giudizio di primo grado, 132 – 7.6.a. Il procedimento di archiviazione, 133 – 7.6.b. Il giudizio dibattimentale di primo grado, 134 – 7.6.c. La fase istruttoria, 135 – 7.6.d. La fase decisionale del giudizio di primo grado, 136 – 7.7. Le impugnazioni, 138 – 7.7.a. Il gravame avverso le decisioni del comitato per le esenzioni terapeutiche (art. 30), 138 – 7.7.b. Il riesame dei provvedimenti della procura antidoping in materia di mancata comunicazione o di mancato controllo (art. 31), 139 – 7.7.c. Il ricorso avverso i provvedimenti di sospensione cautelare (art. 32), 139 – 7.8. Il giudizio d'appello, 140 – 7.9. Il dibattimento in secondo grado, 143 – 7.10. Il giudizio di revisione, 145 – 7.11. Alcune osservazioni conclusive in tema di onere della prova e diritto alla difesa, 146.

Parte II Le problematiche

151 Capitolo I

In tema di giurisdizione esclusiva nel diritto sportivo

1.1. Posizione del tema, 151 – 1.2. Brevi cenni sulla divisione delle materie prevista dalla legge n. 280 del 2003, 153 – 1.3. La giurisdizione esclusiva in materia di diritto sportivo, 155 – 1.4. La esclusione della tutela del giudice statale, 157 – 1.5. Valutazione della sentenza numero 49 del 2011 della Corte Costituzionale, 159 – 1.6. I temi ulteriori affrontati dalla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 1243 del 2015, 160.

165 Capitolo II

Discutendo intorno ai limiti della giustizia sportiva e al vincolo di giustizia

2.1. Posizione del tema, 165 – 2.2. La domanda proposta al TAR del Lazio, 167 – 2.3. La sentenza numero 1163 del 2017 del TAR del Lazio, 167 – 2.4. Inapplicabilità ai giudici sportivi dei dettami della legge n. 117 del 1988, in tema di responsabilità dei magistrati, 168 – 2.5. Natura e funzioni dei giudici sportivi, 169 – 2.6. Le decisioni dei giudici sportivi federali, 171 – 2.7. La responsabilità aquiliana, 172 – 2.8. Il vincolo di giustizia, 173 – 2.9. L'effettivo oggetto del giudizio sportivo proposto dall'"atleta-elettore", 174 – 2.10. La sentenza del TAR del Lazio n. 1163/2017 alla luce della decisione della Corte Costituzionale n. 49/2011, 176 – 2.11. Considerazioni di sintesi, 178.

183 Capitolo III

Ancora qualche riflessione sull'autonomia della giustizia sportiva e sul vincolo di giustizia

3.1. Posizione del tema, 183 – 3.2. Analisi della fattispecie, 185 – 3.3. L'analisi offerta dalla Corte Costituzionale, 186 – 3.4. Le sanzioni in materia tecnica e/o disciplinare, 188 – 3.5. La pregiudiziale sportiva quale condizione di perseguibilità, 189.

191 Capitolo IV

In tema di risarcimento del danno derivante da una ingiusta sanzione sportiva. Tra vecchie questioni e nuovi profili di costituzionalità

4.1. Posizione del tema, 191 – 4.2. La genesi del riparto in materia di giustizia sportiva, 193 – 4.3. Origine della tutela del risarcimento del danno alla luce della decisione n. 49 del 2011 della Corte Costituzionale, 196 – 4.4. La decisione del TAR del Lazio, in tema di risarcimento dei danni, 200 – 4.5. La sentenza del Consiglio di Stato n. 3065 del 2017, 200 – 4.6. Il risarcimento del danno e la giurisdizione esclusiva, 203 – 4.7. L'ordinanza del TAR del Lazio 11 ottobre 2017, n. 10171, nuovi profili di costituzionalità, 206.

209 Capitolo V

Nota alla sentenza della Cassazione penale n. 3635 del 2015, in tema di frode sportiva

5.1. Posizione del tema, 209 – 5.2. Il *ne bis in idem*, 210 – 5.3. La frode in competizioni sportive, 212.

215 Capitolo VI

In tema di responsabilità delle società sportive

6.1. Tema dell'indagine – Violazione delle regole sportive e delle regole di diritto comune: profili di responsabilità, 215 – 6.2. Cenni sulla responsabilità delle società sportive, 218 – 6.3. Cenni sulla responsabilità penale delle società sportive, 219 – 6.4. La responsabilità civile delle società sportive, 221 – 6.4.a. La società sportiva organizzatrice di eventi, 222 – 6.4.b. La società sportiva gestore di impianti sportivi, 226 – 6.4.c. La società sportiva datore di lavoro: profili di responsabilità ex art. 2087 c.c., 230.

Parte III
Appendice
(a cura di Valeria Sandulli)
Le Fonti

- 237 Capitolo I
Testo Coordinato con le Modifiche al Decreto Legislativo “Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI” del 23 Luglio 1999, n. 242
- 251 Capitolo II
Decreto–legge 19 agosto 2003, n. 220. “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”
- 255 Capitolo III
Legge 17 ottobre 2003, n. 280. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto–legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”
- 259 Capitolo IV
Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
- 305 Capitolo V
Codice di comportamento sportivo deliberato dal Consiglio Nazionale nella riunione del 30 ottobre 2012
- 311 Capitolo VI
Principi di giustizia sportiva. Deliberazione n. 1519 del Consiglio Nazionale del Coni
- 317 Capitolo VII
Codice della Giustizia sportiva del 15 luglio 2014. Indice sommario del codice della giustizia sportiva
- 363 Capitolo VIII
L. 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti

14 Indice

375 Capitolo IX
 Corte Costituzionale. Sentenza n. 49 dell'undici febbraio 2011

401 *Bibliografia*

Introduzione

La giustizia sportiva, nel corso dell'ultimo decennio, ha visto proliferare gli studi che la riguardano, ed anche la produzione giurisprudenziale è notevolmente cresciuta in merito.

La materia della giustizia sportiva è, inoltre, entrata a far parte dell'offerta formativa di molte università.

La crescita di questo nuovo segmento della tutela, relativa a situazioni giuridiche protette che hanno avuto origine nel "mondo" dello sport, dovuta prevalentemente al meritorio sforzo di razionalizzazione operato dal CONI, finalizzato all'unificazione delle procedure di giustizia, all'interno delle singole federazioni (così come richiesto dalla lettera *h-bis*, punto 3, dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 242/99), necessita, però, di una serie di riflessioni da parte della dottrina chiamata ad astrarre ed esaminare i principi che da dette riforme sono stati generati.

Inoltre, è opportuno offrire al dibattito insorto una possibile soluzione alle diverse questioni sollevate dalla giurisprudenza dei giudici statali, in particolare di quelli amministrativi, investiti, in materia, di giurisdizione esclusiva.

Il presente lavoro vuole contribuire al percorso di crescita della giustizia sportiva, ormai inserita in un quadro compatibile con l'impianto costituzionale, tentando di dare un contributo alla risoluzione dei numerosi problemi di armonizzazione tra il sistema autonomo della giustizia sportiva, costruito dalla legge numero 280 del 2003, e l'impianto della tutela delle situazioni giuridiche protette, desumibile dal coordinato disposto degli articoli 24 e III della Carta costituzionale.

Ho, dunque, avvertito l'esigenza di riprendere il discorso iniziato unitamente all'amico Mauro Sferrazza, nel testo "Il giusto processo sportivo", al fine di contribuire al dibattito con ulteriori argomenti di discussione.

Roma, 10 marzo 2018.
Piero Sandulli

Presentazione

I principi del processo sportivo

Ricostruzione della vicenda

Il 15 luglio 2014 si è concluso il lungo percorso di stabilizzazione del sistema della giustizia sportiva, cammino iniziato quando la legge n. 280 del 2003 sancì, in via definitiva, l'autonomia del sistema della giustizia sportiva, sia interna alle singole federazioni, che presso il C.O.N.I.

All'atto della emanazione della legge n. 280 il legislatore ipotizzò, con l'articolo 3 di essa, un giudizio che si svolgeva per due gradi all'interno delle federazioni, mentre l'impugnazione finale si svolgeva innanzi ai giudici sportivi del C.O.N.I., esaurita questa fase, per le materie diverse da quelle tecniche e disciplinari, di competenza esclusiva dei soli giudici sportivi endo ed eso federali, era possibile proporre l'azione innanzi ai giudici statali ordinari (per la tutela dei diritti soggettivi patrimoniali) ed amministrativi, per tutte le altre azioni. La normativa in esame istituiva anche una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva relativa ai diritti soggettivi non patrimoniali, poi recepita dall'art. 133, lettera z), del codice del processo amministrativo¹.

Inizialmente il grado finale presso il C.O.N.I., cui si riferiva il legislatore del 2003, doveva svolgersi presso la camera di conciliazione ed arbitrato, strumento di giustizia sedente presso il vertice dello sport italiano ed istituito nel 2001. Il riferimento a quel giudice quale ultimo grado della giustizia sportiva faceva supporre che il legislatore intendesse far ricercare dalla "camera" del C.O.N.I. una mediazione,

1. Il decreto legislativo n. 104 del 2010 nel dar corpo alla delega contenuta nell'art. 44 della legge n. 69 del 2009 ha dettato le regole processuali del giudizio amministrativo. Il decreto è stato successivamente modificato da due successivi decreti correttivi nel 2011 e nel 2012; infine, all'inizio del 2017 è entrato in vigore il "processo amministrativo telematico" (D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40). Vedi, sul punto, *Codice del processo amministrativo ragionato*, a cura di F. Caringella, M. Giustiniani, M. Proto, L. Tarantino, Roma 2017, p. 1291.

finalizzata alla conciliazione idonea a mantenere, tutto il contenzioso insorto nel mondo dello sport, nell'ambito della giustizia sportiva. Solo nel caso di mancata conciliazione si dirottava la decisione della lite ad un collegio arbitrale il quale definitiva la vertenza con il deposito di un lodo².

Con la integrazione apportata dal decreto legislativo n. 15 del 2004, al precedente decreto n. 242 del 1999, furono inseriti nella lettera h *bis*), del secondo comma, dell'articolo 7, i principi del giusto processo sportivo fermando l'attenzione della Giunta del C.O.N.I. sul tema della giustizia sportiva, fino ad allora non rientrante nelle sue competenze³.

Alla luce delle modifiche del 2004, rese necessarie a seguito della entrata in vigore della legge n. 280/03, il C.O.N.I. varò un proprio diverso sistema di giustizia che abbandonava le valenze conciliative e ripartiva il grado finale della giustizia sportiva tra due diversi organismi: l'Alta Corte ed il Tribunale Nazionale Arbitrale per lo Sport, anche se non appariva ben chiaro il riparto delle competenze tra loro⁴.

Dopo un confuso tentativo di riforma operato dalla giunta del C.O.N.I. nel 2012⁵ si è giunti alla riforma del 2014 con la quale il C.O.N.I. ha provveduto a dettare le regole della giustizia sportiva imponendo a tutte le federazioni l'utilizzo di un unico codice di giustizia sportiva per la celebrazione del procedimento che per tutti si consuma nei due gradi della giustizia interna alle federazioni ed ha il suo terminale nel Collegio di garanzia per lo sport, sia per i processi che si celebrano innanzi ai giudici federali, che per quelli svolti presso i giudici sportivi⁶.

2. Cfr. P. RONZANI, *La giurisprudenza della camera di conciliazione ed arbitrato del CONI*, Padova 2012.

3. Vedi, sul punto, la puntuale ricostruzione di M. SANINO, *Giustizia sportiva*, Padova 2017, p. 47.

4. Sul punto: M. SANINO, F. VERDE, *Il diritto sportivo*, Padova 2015, p. 565. Secondo alcuni autori la Alta Corte era competente per la tutela dei diritti indisponibili e di quelli pur disponibili di cui non si era voluto disporre attraverso la sottoscrizione di clausole compromissori (o di compromessi); mentre il TNAS era competente per i diritti disponibili di cui si era deciso di disporre.

5. Vedi, al riguardo, P. SANDULLI, M. SFERRAZZA, *Il giusto processo sportivo*, Padova 2015, p. 375.

6. Vedi, sul punto, P. SANDULLI, *Il tempo delle riforme*, P. SANDULLI, M. SFERRAZZA, *Il giusto processo sportivo*, Milano 2015, XIV.

I principi del decreto legislativo n. 15/2004

Come ricordato in precedenza, sulla scorta dell'impulso dettato dalla legge n. 280 del 2003, che ha convertito in legge il decreto n. 220 dell'agosto 2003, apportando allo stesso rilevanti modificazioni, il legislatore delegato ha inserito nella normativa di riforma del C.O.N.I. le regole alle quali deve attenersi la giustizia sportiva.

Chiarisce, infatti, il decreto legislativo che la Giunta del C.O.N.I. "individua con delibera, sottoposta all'approvazione del Ministero cui è attribuita la vigilanza, i criteri generali dei procedimenti di giustizia sportiva secondo i seguenti principi:

- a) obbligo degli affiliati e tesserati, per la risoluzione delle controversie attinenti lo svolgimento dell'attività sportiva di rivolgersi agli organi della giustizia federale;
- b) previsione che i procedimenti in materia di giustizia sportiva rispettino i principi del contraddittorio tra le parti, del diritto di difesa, della terzietà ed imparzialità degli organi giudicanti, della ragionevole durata, della motivazione e della impugnabilità delle decisioni;
- c) razionalizzazione dei rapporti tra procedimenti di giustizia sportiva di competenza del C.O.N.I. con quelli delle singole federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate.

Dalla lettura dei tre punti inseriti nel 2004 nel decreto legislativo n. 242 emerge, chiaramente, un collegamento tra il testo in esame ed il dettato dell'articolo III della Costituzione che, novellato nel 1999, con la legge costituzionale n. 2, del 23 novembre, ha puntualizzato i principi del giusto processo; pertanto è oggi possibile parlare di un "giusto processo sportivo"⁷.

Il primo profilo di rilievi è legato al rafforzamento del "vincolo di giustizia", in parte già desumibile dal testo dell'art. 3 della legge n. 280/03. Invero, l'autonomia della giustizia sportiva passa dalla necessità dei tesserati (società-dirigenti-tecnici-atleti) di agire, per la tutela delle loro situazioni giuridiche protette, innanzi ai giudici sportivi

7. Vedi, sul tema, P. SANDULLI, M. SFERRAZZA, *Il giusto processo sportivo*, Milano 2015, XV. Inoltre M. SANINO, *Giustizia sportiva*, Padova 2017, p. 239.

delle federazioni di appartenenza. Detta azione sarà circoscritta ai procedimenti di giustizia sportiva per i soli casi (art. 2 della legge n. 280/03) che non prevedono la successiva possibilità di adire il giudice statale.

Da questa prima considerazione discende la necessità, per le singole federazioni, di rivedere tutta la normativa in tema di sanzioni relative al mancato rispetto del vincolo di giustizia che, allo stato della vicenda normativa necessariamente, deve essere temperata dalle norme contenute nella legge n. 280/03.

Il secondo punto, inserito nel decreto legislativo del 1999 dal successivo intervento delegato all'esecutivo, dopo l'entrata in vigore della legge del 2003, detta – mutuandole dai cinque commi anteposti all'articolo III della Costituzione nel 1999 – i principi chiamati a regolare il processo sportivo⁸.

- a) Il principio del “contraddittorio” tra le parti poste (innanzi ad un giudice terzo) in posizione di sostanziale parità, Ciò comporta che le norme destinate a regolare i poteri assegnati al giudice (o ai giudici), siano rispettose del presente principio.
- b) Il principio del “diritto di difesa” che pone il legislatore sportivo nella necessità di regolare i poteri delle parti rispetto alla fruibilità delle prove in un procedimento che spesso prende le mosse da atti processuali raccolti in giudizi penali non sempre accessibili, in ugual misura, all'accusa ed alla difesa. Analogamente dal principio, in esame, nasce la necessità di regolare i poteri d'ufficio dei giudici sportivi rispetto alle prove.
- c) Il principio della “terzietà ed imparzialità” del giudice o dei giudici. Anche questo principio, di derivazione costituzionale (artt. 25 e III Cost.), pone le federazioni nella necessità di darsi regole idonee a garantire che il reclutamento dei giudici sportivi passi attraverso procedure idonee ad individuare giudici terzi precostituiti rispetto ai giudizi che sono chiamati a decidere e competenti in relazione alla materia che debbono derimere.
- d) Il principio della “ragionevole durata” di derivazione costituzionale, ma in questo settore ancora più pressante, circostanza

8. Vedi, al riguardo, N. PICARDI, *La giurisdizione all'alba del terzo millennio*, Milano 2007, p. 81.

questa che impone al “legislatore sportivo” il corretto contenimento tra le circostanze temporali ed il diritto alla difesa.

- e) Il principio che impone la “motivazione di provvedimenti” emessi dai giudici sportivi. Questo principio che implica il diritto ad impugnare i provvedimenti dei giudici sportivi, determina il controllo di logicità circa l’operato dei giudici sportivi, i quali debbono, in analogia con quanto richiesto agli arbitri nel codice di rito civile, pronunciare su tutte le questioni che vengono loro sottoposte (816 *bis* c.p.c.). Tale motivazione sintetica, ma pur sempre esaustiva, deve essere depositata in tempi utili per consentire l’impugnazione dei provvedimenti sportivi. Saranno le esigenze di celerità a suggerire la pubblicazione della motivazione “contestuale” o “differita” con la sola comunicazione del dispositivo.
- f) Il principio della “impugnabilità delle decisioni”. In base a tale principio le sanzioni (che non siano bagattellari) emesse dai giudici sportivi delle singole federazioni e del C.O.N.I. (come nel caso del tribunale antidoping) possono tutte essere impugnate in appello innanzi ai giudici federali ed in fase di ulteriore esame “nomofilattico”, con ricorso, ai giudici del C.O.N.I. Infine, per le materie non indicate nell’articolo 2 della legge n. 280/03 è possibile agire innanzi al giudice statale. Tale ipotesi si estende anche per le materie tecniche e disciplinari (contenute nell’articolo 2) quando le ipotesi di cui si discute siano rilevanti per lo Stato; ad esempio quando risultino violate le regole del “giusto processo sportivo”.

I principi del processo sportivo dell’articolo 2 del codice di giustizia sportiva

I principi relativi alla giustizia sportiva contenuti nel decreto legislativo n. 242 del 1999, a seguito dell’intervento integratore dell’esecutivo avvenuto nel 2004, dopo la emanazione della legge n. 280/03, hanno ispirato – come ricordato in precedenza – le successive riforme in materia di giustizia operate dal C.O.N.I. negli ultimi 10 anni.

Tutti i tentativi operati prima del 2014 hanno fallito lo scopo di unificare il sistema della giustizia sportiva, perché lasciavano alle singole federazioni il compito di dettare le norme dei giudizi endo-federali.

L'unificazione delle norme processuali, lasciando alla normativa organizzativa interna federale (N.O.I.F.) il compito di prevedere le sole norme sostanziali, ha costituito il punto vincente della scelta di garanzia (organismo di giustizia sedente al collegio di garanzia (organismo di giustizia sedente presso il C.O.N.I.) di assorgere al ruolo di organismo di vertice della giustizia sportiva⁹.

Dopo aver chiarito l'ambito di applicazione nell'articolo 1 del Codice di giustizia sportiva¹⁰, la giunta del C.O.N.I elabora nell'articolo 2 i principi del processo sportivo, prendendo le mosse da quanto previsto dalla lettera h bis) dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 242/99, come novellato nel 2004 dal successivo decreto n. 15.

Pienezza della tutela

Preliminarmente, l'articolo 2 chiarisce che “tutti i procedimenti di giustizia regolati dal codice di giustizia sportiva assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti”.

Nel ribadire il “vincolo” di giustizia che impone – come ricordato in precedenza- ai tesserati di agire per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di loro competenza, in relazione a vicende insorte nel mondo dello sport, esclusivamente innanzi ai giudici sportivi, prima di poter adire i giudici statali, il primo comma dell'articolo 2 precisa che i procedimenti sportivi garantiscono la pienezza della tutela, attuando i principi contenuti nei commi successivi del medesimo.

9. In precedenza il C.O.N.I. aveva varato una propria deliberazione n. 1519 del 15 luglio 2014 integrante i “principi di giustizia sportiva”.

10. Vedi, sul punto, M. SANINO, *Giustizia sportiva*, Padova 2017, p. 139.